



*Il Presidente della Corte Costituzionale*

VISTO l'art. 18, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTI gli art. 1, 2, 3, 5 e 6-bis del *Regolamento generale della Corte costituzionale*, del 20 gennaio 1966;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

*(Divieto di utilizzo di telefoni cellulari e apparati similari  
a fini di comunicazione e acquisizione di immagini, suoni o video)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle udienze pubbliche, si dispone che, nel corso delle stesse, è vietato l'utilizzo di telefoni cellulari o altri apparati analoghi, in qualsiasi forma, per l'acquisizione di immagini, suoni, video.
2. L'uso di strumenti elettronici durante l'udienza è consentito esclusivamente per la scrittura di appunti e per la consultazione di elaborati in formato elettronico.
3. I Commessi di udienza assicurano l'osservanza della presente disposizione.
4. Del presente decreto è data adeguata informazione al pubblico.

Roma, **10 GIU. 2019**

IL PRESIDENTE